

CONSIGLIERI DI MINORANZA – CONSIGLIO COMUNALE DI NERETO (TE)

Nereto, 22/11/2019

Spett.li Enti

**Soprintendenza Archeologia belle arti e
paesaggio dell'Abruzzo**

PEC: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it

Direttore del Dipartimento Territorio-Ambiente

PEC: dpc@regione.abruzzo.it

DPC017 – Servizio Demanio Idrico e Fluviale

PEC: dpc017@regione.abruzzo.it

silverio.salvi@regione.abruzzo.it

DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque

PEC: dpc024@regione.abruzzo.it

DPC025 – Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA

PEC: dpc025@regione.abruzzo.it

DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti

PEC: dpc026@regione.abruzzo.it

**DPE013 – Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della
Costa**

PEC: dpe013@regione.abruzzo.it

luciano.delsordo@regione.abruzzo.it

DPE014 – Servizio Genio Civile TERAMO

PEC: dpe014@regione.abruzzo.it

alessandro.venieri@regione.abruzzo.it

**DPH004 – Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali,
Aree Protette e Paesaggio**

PEC: dph004@regione.abruzzo.it

ARTA Abruzzo – Direzione Centrale

PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

ARTA Distretto Provinciale di Teramo

PEC: dist.teramo@pec.artaabruzzo.it

Provincia di Teramo

PEC: provincia.teramo@legalmail.it

ASL TERAMO

PEC: aslteramo@raccomandata.eu

Ruzzo Reti SpA

PEC: protocollo@ruzzocert.it

LORO SEDI

OGGETTO: Relazione a cura dei Consiglieri di Minoranza in seno al Consiglio comunale di Nereto, a supporto dell'Amministrazione comunale per la trattazione in Conferenza dei Servizi del progetto WASH ITALIA SPA per la realizzazione a Nereto di un impianto per il trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi.

Spett.li Enti,

si allega quanto in oggetto, con preghiera di ampia e approfondita considerazione.

Distinti saluti

I Consiglieri comunali di minoranza di:

Nereto Democratica

Movimento 5 Stelle

Servire Nereto

Per i Consiglieri di minoranza:

Mauro SCATTOLINI



CONSIGLIERI DI MINORANZA DEL COMUNE DI NERETO (TE)
RILIEVI E OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL PROGETTO DELLA WASH ITALIA SPA
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI
PRESSO LA SEDE OPERATIVA DELL'AZIENDA NELLA ZONA INDUSTRIALE DI NERETO (TE)

- PREMESSA

La presente relazione, redatta a cura dei Consiglieri comunali dei Gruppi di minoranza del Comune di Nereto, rileva osservazioni e criticità rispetto alla richiesta di installazione di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi nella zona industriale di Nereto, al confine con i comuni di Corropoli e Sant'Omero, da parte della ditta Wash Italia Spa.

Il suddetto progetto riguarda la costruzione di una struttura capace di trattare rifiuti liquidi per una portata annua di 36.000 mc (pari a 100 mc/giorno).

Come si evince, anche da questi soli dati, il progetto avrebbe un forte impatto sul limitato territorio di Nereto, già fortemente antropizzato e, soprattutto, su un corso d'acqua come il Vibrata, il cui attuale stato di qualità delle acque, definito "scadente" negli atti della Regione Abruzzo, evidenzia i gravi problemi di inquinamento esistenti.

La presente relazione illustrerà le varie problematiche osservate nella lettura della documentazione approvata con parere favorevole con prescrizioni (nella seduta del 30.09.2019 (PARERE 3092 DEL 30/09/2019). Essa rappresenta un contributo dei Gruppi di minoranza in Consiglio comunale, a supporto delle azioni e della documentazione messi in campo dall'Amministrazione comunale in occasione della Conferenza dei Servizi prevista (al momento) per il 26/11/2019.

1. URBANISTICA

La ditta dichiara a pag. 22 PARERE 3092 DEL 30/09/2019

“A seguito di quanto definitivo dalle Norme del Piano Regolatore Esecutivo, tutti i parametri urbanistici sono stati rispettati in sede di progettazione.

Dopo un attenta analisi dei vincoli descritti all’art.6.4, si evince che l’opera oggetto dello studio, rispetta in modo globale i vincoli imposti dal Regolamento Urbanistico Comunale e fa fronte alle prescrizioni presenti attuando specifiche scelte costruttive rivolte alla mitigazione dei rischi.

Inoltre per concludere si precisa che in data 12 Marzo 2018, il Comune di Nereto ha attestato con documento protocollo n.79/S.U.E i seguenti aspetti:

In riferimento all’immobile censito in catasto al foglio 7 part 1323 del Comune di Nereto ed intestato a Wash Italia s.p.a. con sede in Nereto (P.I. 01501910671) si attesa quanto segue:

- E’ ubicato in zona D1 del Piano Regolatore esecutivo vigente (artt. 6.4 e 6.5 N.T.A.) denominata “Zona produttiva di antica formazione”.
- La zona è destinata all’insediamento di attività produttive in genere, di piccole e medie industrie, impianti ed attrezzature per artigianato produttivo e di servizio, di strutture commerciali per la media distribuzione e pertanto la viabilità è stata dimensionata per accogliere e rendere fruibile il traffico e la manovra dei mezzi pesanti;
- Sull’area non insiste vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004;

Nereto, 12.03.2018

Il Responsabile dell’area tecnica
(Arch. Sara Cantalamessa)



Questi aspetti sono inclusi nella documentazione integrativa consegnata durante il provvedimento autorizzativo unico regionale nel mese di Settembre 2018.”

OSSERVAZIONI: Problematica del rispetto della distanza minima delle nuove opere dalla strada pubblica (via Pisacane)

La normativa tecnica di attuazione del P.R.E. vigente dispone il rispetto di una serie di parametri di intervento (paragrafo “I”) tra cui il rispetto della distanza minima dalle strade con *“un minimo assoluto di ml 10,00 dal confine stradale, fatto salvo allineamento fornito dall’U.T.C.”*. Ritenuto fondamentale verificare se il Comune di Nereto abbia nel passato fornito autorizzazione alla realizzazione dell’impianto di depurazione ad una distanza inferiore ai m. 10 prescritti tramite riconoscimento formale di un allineamento, resta comunque da valutare attentamente che il nuovo progetto presentato dalla Ditta consiste nella demolizione, riedificazione e spostamento di alcune parti del depuratore esistente proprio nel lato verso il confine con la strada comunale configurandosi, in tal modo e a tutti gli effetti, come *“nuova realizzazione”* (in quanto si propongono modifiche sostanziali nella forma e nell’area di sedime del vecchio depuratore) che la disciplina edilizia nazionale sottopone al rispetto integrale delle norme edilizie ed urbanistiche al momento vigenti e non più a quelle con le quali era stato autorizzato. Pertanto, se mai fosse stato concesso a suo tempo l’allineamento per la realizzazione del depuratore, lo stesso oggi dovrebbe essere di nuovo autorizzato dal Comune, verificando le nuove condizioni al contesto e la necessità di tale riconoscimento; in mancanza di ciò, o il nuovo progetto del depuratore rispetta sia la forma che l’area di sedime di quello

	<p>esistente oppure deve necessariamente porsi a m. 10 dal confine stradale. Nel caso attuale, si ritiene debba porsi alla distanza stabilita dalla normativa del P.R.E., vale a dire m. 10. Si precisa che la normativa tecnica del P.R.E. del Comune di Nereto al paragrafo f) dell'art. 6.4 definisce di <i>“valore vincolativo per la realizzazione delle opere e degli edifici 5) le distanze dai confini, dagli edifici e gli allineamenti fissati.”</i> Quindi, quest'ultime devono essere rispettate quale presupposto per la edificazione di opere ed edifici conformi allo strumento urbanistico comunale.</p>
--	--

Pag. 45 della “Richiesta di integrazioni dopo il Giudizio n° 2919 del 12/06/2018 emesso dal CCR-VIA” di Settembre 2018 che definisce le Aree destinate ad insediamenti produttivi ed aree miste nel modo seguente: *“Rientrano in questa categoria le aree artigianali ed industriali già esistenti o previste dalla pianificazione territoriale e **le aree in cui già si svolgono attività di recupero e/o di smaltimento rifiuti”**.*

OSSERVAZIONI: Problematica della destinazione d'uso del nuovo impianto

Il progetto presentato dalla Wash Italia modifica radicalmente la funzione e la destinazione d'uso dell'impianto di depurazione esistente. Infatti, nella situazione attuale, l'impianto di depurazione si configura come attività di servizio alla principale produzione della Ditta Wash Italia vale a dire che l'impianto di depurazione lavora unicamente le acque provenienti dalla attività imprenditoriale che si svolge negli stabilimenti di proprietà e collegati. Funzionalmente, esiste un rapporto di dipendenza tra attività produttiva e presenza dell'impianto di depurazione. Il nuovo progetto scardina questo rapporto di funzionalità e propone di inserire all'interno dell'area di proprietà della Wash Italia una nuova attività imprenditoriale per gran parte non collegata a quella esistente di produzione di capi

	<p>di abbigliamento, andando così ad insediare nella zona produttiva di Nereto una attività che le N.T.A. del P.R.G. non contemplano. Infatti, tra le destinazioni d'uso previste dal P.R.E. come insediabili (art. 6.4 paragrafo "g - Destinazioni d'uso previste dal Piano"), non si annovera l'attività imprenditoriale di trattamento dei rifiuti. La norma recita: <i>"Classificazione della destinazione d'uso delle aree e degli edifici. Le aree sono classificate secondo le seguenti destinazioni d'uso:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) aree per sedi viarie e parcheggi;</i><i>b) aree per opere di urbanizzazione secondaria;</i><i>c) aree per edifici ed attrezzature destinati all'attività produttiva (industriale, artigianale e commerciale);</i><i>d) aree per impianti tecnologici;</i><i>e) aree per attrezzature di interesse collettivo e generale a servizio della zona produttiva di iniziativa pubblica e/o privata, individuate con apposita campitura.</i> <p><i>Gli edifici sono classificati secondo le seguenti destinazioni d'uso:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>1) edifici destinati alle attività produttive (industria, artigianato e commercio);</i><i>2) edifici destinati a servizio delle attività produttive (magazzini, depositi, silos, laboratori, rimesse ed uffici direttamente connessi con le specifiche attività delle aziende artigianali - industriali, nonché l'abitazione per il titolare addetto alla manutenzione ed alla sorveglianza degli impianti nella misura e con le modalità previste nei successivi articoli, autorimesse, vendita autoveicoli e materiali ed attrezzature per edilizia;</i><i>3) edifici destinati ad attrezzature collettive e di interesse generale (attrezzature sanitarie tipo ambulatoriale, centri sociali</i>
--	--

	<p><i>quali uffici sindacali, assistenza sociale, biblioteca, ecc., centri di formazione professionale per l'industria, l'artigianato ed il commercio, scuole materne, bar, ristoranti, strutture ricettive, centri per lo sviluppo tecnologico (centro di innovazione e trasferimento di tecnologie, incubatori per P.M.I., centri di servizio telematico, centri di servizio di consulenza e promozione aziendale, centri di supporto alla commercializzazione con funzioni di assistenza tecnica e commerciale ai produttori, conservazione a breve e lungo termine, trasporto e promozione, centri di terziario in genere collegati ad attività di supporto e di servizio delle attività produttive.”</i></p> <p>La citazione delle “aree per impianti tecnologici” è da riferirsi a quelle aree già cartograficamente individuate nelle planimetrie di P.R.E. con destinazione specifica, quale quella che ospita il depuratore comunale.</p> <p>Pertanto, per quanto detto, è da ritenersi errata e non riscontrata in alcuna parte della normativa tecnica di attuazione del Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Nereto vigente l’affermazione riportata a pag. 45 della “Richiesta di integrazioni dopo il Giudizio n° 2919 del 12/06/2018 emesso dal CCR-VIA” di Settembre 2018 che definisce le Aree destinate ad insediamenti produttivi ed aree miste nel modo seguente:</p> <p><i>“Rientrano in questa categoria le aree artigianali ed industriali già esistenti o previste dalla pianificazione territoriale e le aree in cui già si svolgono attività di recupero e/o di smaltimento rifiuti”.</i></p> <p>Nell’area di proprietà della Wash Italia attualmente si svolge unicamente una attività di depurazione di sostanze derivanti dal</p>
--	---

	<p>ciclo produttivo esistente mentre con il nuovo progetto l'attività di depurazione delle sostanze liquide non sarà collegata al ciclo produttivo, costituendo una attività autonoma. Si deduce che la nuova destinazione d'uso di "impianto tecnologico" non può essere localizzata nel lotto di proprietà della Wash Italia in quanto non specificatamente a ciò destinato.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">D.M. 5 settembre 1994 Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie (G.U. n. 220 del 20.09.1994, s.o. n. 129)</p> <p>ALLEGATO</p> <p>Parte I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE</p> <p>B) Prodotti e materiali</p> <p>100. Rifiuti solidi e liquami - depositi ed impianti di depurazione, trattamento</p> <p>Per attività insalubre si fa riferimento al Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265.</p> <p>Con tale Decreto è stato stabilito che <i>“le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi”</i> (art. 216).</p> <p>Prima di avviare una delle attività ricomprese nell’elenco è stato disposto l’obbligo di darne avviso, almeno quindici giorni prima, <i>“per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può vietarne l’attivazione o subordinarla a determinate cautele”</i>. Al verificarsi di potenziale pericolo o danno per la salute pubblica, il Testo Unico affidava al “podestà” il compito di prescrivere “le norme da</p>	<p style="text-align: center;">OSSERVAZIONI: Protezione della popolazione dalle molestie</p> <p>L’Art. 6.4 delle N.T.A. del PRE del Comune di Nereto recita testualmente:</p> <p>“Tali zone comprendono costruzioni per attività industriali, artigianali e commerciali. La zona è destinata all’insediamento di attività produttive in genere, di piccole e medie industrie, impianti ed attrezzature per artigianato produttivo e di servizio, di strutture commerciali per la media distribuzione. All’interno di detta zona possono essere localizzate attività produttive che non producono fumi, rumori e liquami inquinanti che superino i limiti previsti dalla normativa vigente in materia e che comunque non arrechino molestia alla quiete pubblica. <u>Per quelle attività censite come insalubri di cui al D.M. 12-02-1871 in base all’art. 216 del Testo Unico L.L.S.L. e successive modifiche ed integrazioni, la localizzazione è subordinata ad adozione su richiesta del Sindaco di cautele tendenti ad eliminare o a ridurre entro limiti di accettabilità gli effetti nocivi derivanti da scarichi liquidi, gas, vapori o rumori ecc..Tali cautele verranno definite caso per caso in collaborazione con le competenti autorità sanitarie in fase di esame del progetto di richiesta di permesso di costruire.”</u></p> <p>Pertanto posto come punto di partenza che la normativa del P.R.E. del Comune di Nereto prevede la insediabilità di attività produttive “<u>che non producono fumi, rumori e liquami inquinanti che superino i limiti previsti dalla normativa vigente</u>”</p>
--	--

applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo”, oltre a quello di assicurarsi “della loro esecuzione ed efficienza” (art. 217).

Lo ha ribadito anche il **Consiglio di Stato**, nella **sentenza n. 6824 del 3 dicembre 2018**.

In particolare, la Sezione Quarta del massimo Giudice Amministrativo ha precisato che in tema di attività insalubri “*le situazioni di pericolo per la salute sono tutelate mediante l’adozione, da parte del Comune, delle misure previste dall’art. 217 del testo unico delle leggi sanitarie (RD n. 1265/34)”, con la conseguenza che “il provvedimento di inibizione dell’attività insalubre di un’industria deve essere preceduto dalla prescrizione di idonee misure e cautele tecniche che possano valere ad eliminare l’inconveniente accertato, o a ridurlo entro i limiti della tollerabilità”, proprio come indicato dal Testo Unico del 1934.*

INDUSTRIE INSALUBRI: DISTANZE MINIME

- “*Gli interventi ricompresi nell’elenco delle lavorazioni insalubri di prima classe di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie devono essere ubicati alle seguenti distanze:*

minimo Km 1 (misurato dal limite esterno della recinzione che delimita l’intervento) dalle zone residenziali individuate nelle tavole di piano come zona B di ristrutturazione e di completamento e zona C di espansione;

a distanza di sicurezza (minimo 700 metri misurati dal limite esterno della recinzione che delimita l’intervento) dal più vicino

in materia e che comunque non arrechino molestia alla quiete pubblica.” (art. 6.4). Ma la normativa che regola l’insediamento di queste attività in luoghi abitati, contenuta nel Piano Regionale Gestione Rifiuti, dispone che gli impianti di trattamento dei rifiuti “devono evitare inquinamento da rumore, esalazioni dannose o molestie”. Inoltre, relativamente alla distanza dalle funzioni sensibili va evidenziato che, seppur non contenute nell’elenco delle funzioni sensibili quali strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo, tuttavia la presenza di una struttura sportiva che accoglie quotidianamente centinaia e centinaia di persone anche in spazi all’aperto può (anzi, deve) essere assimilata ad una funzione sensibile perché ad alto indice di affollamento, con la possibilità di esporre tale numerosa popolazione ad esalazioni e cattivi odori essendo posta ad una distanza di circa m. 200. Inoltre, anche la struttura alberghiera posta al confine con il territorio del Comune di Sant’Omero (con annessa attività di ristorazione) subirebbe solo un’influenza negativa dalla presenza dell’impianto di trattamento dei rifiuti essendo anch’essa posta ben dentro il raggio dei 500 metri stabilito dalla legge ed potendo anch’essa rientrare tra le funzioni sensibili, per tipo di attività, per numero di persone presenti e per tempo di esposizione. Questa struttura si caratterizza per la presenza di numerose funzioni da svolgersi all’aperto (pesca sportiva nel lago, attività sportiva del

insediamento rurale regolarmente abitato o adibito a lavorazioni agricole e/o ad allevamento;

Km 1 *(misurato dal limite esterno della recinzione che delimita l'intervento) da impianti adibiti allo sport, ad attività ricreative, a campeggi, villaggi turistici ed alberghieri"*

TAR Abruzzo (PE) Sez. I sent. 1029 del 20 novembre 2009 Urbanistica. Distanze minime


tennis e del calcetto, piscina all'aperto, giochi per bambini in spazi all'aperto appositamente dedicati). Di certo, l'elencazione delle attività sensibili ristretta unicamente alle funzioni delle strutture scolastiche, degli asili, degli ospedali e delle case di riposo appare essere limitata e molto riduttiva pensando che sia la struttura sportiva che quella alberghiera potrebbero contare una presenza di utenti che, se non superiore, per lo meno uguale.

2.9 - Rapporto con il Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni della Regione Abruzzo (P.S.D.A.)

	OSSERVAZIONI: Rapporto con il Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni della Regione Abruzzo (P.S.D.A.)
<p>Nella Relazione Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale, a pag. 37, si afferma che <i>“l’area oggetto è ubicata in aree non classificate dal punto di vista della pericolosità idraulica e quindi dal rischio esondazione”</i>.</p> <p><i>Per concludere si specifica che l’attestazione redatta dal Comune di Nereto (prot.n.4815 del 28/06/2018) allegata alla documentazione integrativa consegnata durante il provvedimento autorizzativo unico regionale nel mese di Settembre 2018, stabilisce che gli immobili censiti in catasto al foglio 7 particelle 1323-1150-626-975-1264-999 intestati a Wash Italia SpA, non rientrano nelle aree a rischio idraulico e frane come si evince dalle schede allegate al Piano di Emergenza Comunale (Piano di Protezione civile) del comune di Nereto approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 13/01/2010.</i></p>	<p>Il Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni, quale stralcio del Piano di Bacino, è inteso come strumento di individuazione delle aree a rischio alluvionale e quindi, da sottoporre a misure di salvaguardia ma anche di delimitazione delle aree di pertinenza fluviale: il Piano è, quindi, funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive) il conseguimento di un assetto fisico dell’ambito fluviale compatibile con la sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli, industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali. In particolare il PSDA individua e perimetra le aree di pericolosità idraulica attraverso la determinazione dei livelli corrispondenti a condizioni di massima piena valutati con i metodi scientifici dell’idraulica. In tali aree di pericolosità idraulica il Piano ha la finalità di evitare l’incremento dei livelli di pericolo e rischio idraulico, impedire interventi pregiudizievoli per il futuro assetto idraulico del territorio, salvaguardare e disciplinare le attività antropiche, assicurare il necessario coordinamento con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione e programmazione in vigore.</p>

	<p>Nella Relazione Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale, a pag. 37, si afferma che <i>“l’area oggetto è ubicata in aree non classificate dal punto di vista della pericolosità idraulica e quindi dal rischio esondazione”</i>.</p> <p>Questa affermazione fatta dalla Ditta non è da ritenersi veritiera in quanto l’area di proprietà della Wash Italia è interessata da diverse tipologie di rischio e pericolo derivanti dal Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (P.S.D.A.). Infatti, per la “Carta della pericolosità”, insiste sull’area (fino a comprendere quasi tutto il capannone sede della produzione ma non l’area interessata dal depuratore) un pericolo classificato “medio” ed uno classificato “elevato” (solo per la parte di ingresso da Via Vibrata) fino ad un rischio “molto elevato” che interessa tutta la viabilità di Via Vibrata, quindi contigua all’ingresso dello stabilimento. Per la “Carta del rischio”, esiste un doppio rischio: la zona dell’ingresso da Via Vibrata è classificata a rischio 3 mentre la zona fino al termine del capannone sede della produzione è classificata a rischio 2. Per la “Carta del rischio idraulico – Direttiva 2007/60”, per l’area fino al termine del capannone sede della produzione il livello di rischio è addirittura 4, vale a dire il massimo. Se è vero che la vera e propria area di sedime del depuratore non è interessata né da pericolo né da rischio, va però assolutamente sostenuto che l’area da considerare nelle valutazioni relative alla esondabilità (ed ai pericoli ed ai rischi connessi) è da ritenersi unica e non può essere frazionata in parti in modo da superare le diverse problematiche legate al rischio e al pericolo inondazione, anche perché nei piazzali avvengono fasi di trasporto e altre operazioni con i rifiuti liquidi. Tutto lo spazio</p>
--	--

	<p>interno al recinto deve essere ritenuto area di sedime del depuratore e tutto deve essere esterno sia alle zone di pericolo che alle zone di rischio individuate dal PSDA. Anche perché lo spazio interno al recinto è pressochè pianeggiante (esclusa solo la parte dell'accesso da Via Vibrata in leggera salita) per cui se la fascia di pericolo di inondazione arriva fino al termine del capannone, ci sarà pericolo di inondazione anche nella restante parte dell'area di proprietà e, quindi, anche per il depuratore e per i suoi piazzali di manovra. Si evidenzia che la situazione reale riscontrabile in loco circa il pericolo inondazione potrebbe essere diversa da quella disegnata sulle carte anche perchè, nelle diverse relazioni depositate, non è stata presa in nessuna considerazione, così come non è stata mai presentata una sezione longitudinale che disegnasse le quote dell'accesso e dei piazzali di manovra fino all'area del depuratore utile e necessaria per capire la possibilità di inondazione nel caso di evento estremo.</p>
--	---



PIANO STRALCIO DIFESA ALLUVIONI
ATTIVITA' (LINEE GUIDA, CRITERI MODALITA')
RIVOLTE A VERIFICHE DI SICUREZZA E DI
EFFICIENZA IDRAULICA PER RISCHI INCOMBENTI
SULLE INFRASTRUTTURE,
SU IMPIANTI PRODUTTIVI E TECNOLOGICI, OPERE
PUBBLICHE ED EDIFICI CIVILI NEI BACINI DI
RILIEVO REGIONALE DELL'ABRUZZO E DEL
BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO

LEGENDA

VALUTAZIONE LIVELLI DI RISCHIO IDRAULICO		CLASSI DI PERICOLOSITA' IDRAULICA (Q50 - Q100 - Q 200)*		
		ELEVATA	MEDIA	BASSA
		h50 > 0.5 m v50 > 1m/s	h100 > 0m	h200 > 0m
		h100 > 1m v100 > 1m/s		

DANNO POTENZIALE	MOLTO ELEVATO	R4 (Molto elevato)	R4 (Molto elevato)	R2 (Medio)
	ELEVATO	R4 (Molto elevato)	R3 (Elevato)	R2 (Medio)
	MEDIO	R3 (Elevato)	R2 (Medio)	R1 (Moderato)
	MODERATO	R1 (Moderato)	R1 (Moderato)	R1 (Moderato)


- * Pericolosità idraulica. Per ogni riga il verificarsi di almeno una delle condizioni riportate, in assenza delle condizioni delle righe immediatamente superiori, sancisce l'appartenenza alla classe di pericolosità idraulica. Per gli aspetti metodologici si rimanda al documento R0801 - "Relazione metodologica".
- Sezioni di censimento ISTAT 2001
 - Infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, etc.), beni ambientali, storici e culturali, impianti suscettibili di incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 15 D.L. 334/1999 e s.m.i., impianti a rischio soggetti ad A.I.A. secondo il D.L. 59/2005
 - Aree di espansione previste dalla pianificazione comunale e dai consorzi di sviluppo industriale
 - Corsi d'acqua, laghi, invasi
 - Limite amministrativo comunale

VIBRATA 2. Carta delle aree a rischio PSDA - Bacini della Provincia di Teramo - Direttiva 2007/60 e D.Lgs. 49/2010


© 2019 Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro

AREA WASH ITALIA


Carta del rischio Direttiva 2007-60 PSDA



Carta del rischio inondazione PSDA



Carta della pericolosità PSDA



Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

2.14 PAG. 47

OSSERVAZIONI:

La ditta dichiara:

Per concludere quindi, si segnala che in data 12 Marzo 2018, il Comune di Nereto ha attestato con documento protocollo n.79/S.U.E, che sull'area oggetto di intervento non insiste vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004. Di seguito lo stralcio della documentazione integrativa consegnata durante il provvedimento autorizzativo unico regionale nel mese di Settembre 2018.

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. definisce all'art.142 le Aree tutelate per legge (articolo così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 63 del 2008) recita testualmente:

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

.....”

Dall'analisi effettuata del Piano, l'area è soggetta a vincolo paesaggistico disciplinato dal D.Lgs n.42/2004 (art.n.142). Il Decreto prevede, in tali situazioni, l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica mediante la “Relazione paesaggistica”.



L'area è soggetta a vincolo paesaggistico in quanto:

1. La distanza misurato dal limite esterno della recinzione che delimita l'intervento è di m 121,48;
2. il torrente Vibrata con i fossi affluenti, è un torrente iscritto negli elenchi di cui al T.U. approvati con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

Tabella delle acque approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775.

<i>Ordine</i>	<i>DENOMINAZIONE (da valle verso monte)</i>	<i>FOCE o sbocco</i>	<i>COMUNI toccati o attraversati</i>	<i>LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua</i>	<i>ANNOTAZIONI</i>
164	Torrente Vibrata	Adriatico	Colonnella, Tortoreto, Corropoli, Nereto, Sant'Omero, Torano Nuovo, Ancarano, Sant'Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto	Dalla foce alle origini. (Passa per breve tratto nella provincia di Ascoli e vi figura nell'elenco) Passa per breve tratto nella provincia di Ascoli per rientrare a Teramo.	Figura nell'elenco di quella provincia
164 bis	Sottocorrente del torrente Vibrata	id.	Nereto, Sant'Omero, Corropoli, Alba Adriatica, Colonnella, Martinsicuro	Zona delimitata: in lunghezza dal fosso di Flaio al mare, mt 1500 a destra ed a sinistra delle rispettive sponde	
165	Fosso Vibratella, inf. n° 164	Vibrata	Civitella del Tronto	Dallo sbocco alle origini	
166	Fosso di Nereto e Flaio inf. n° 164	id.	Nereto, Torano Nuovo, Controguerra	id.	
167	Fosso di Fonte Vaiano inf. n° 166	Fosso di Flaio	Torano Nuovo, Ancarano	Dallo sbocco per Km 3,500 verso monte	
168	Fosso di Nereto inf. n° 164	Vibrata	Corropoli, Nereto, Controguerra	Dallo sbocco alle origini	
169	Vallone Fontanello o Gallerice o fosso Santa Scolastica, inf. n° 164	id.	Corropoli, Controguerra	id.	
170	Vallone Reomoro, inf. n° 164	id.	Tortoreto, Corropoli, Colonnella, Controguerra	id.	
170 bis	Fosso di Fonte Arrivoli, inf. n. 164	Reomoro	Colonnella.	id.	
170 ter	Fosso Giardino	Adriatico	id.	id.	

Distanze da Case	
2.18 -PAG 53/75	OSSERVAZIONI: NUMERO DI ABITANTI ALL'INTERNO DELLA ZONA DI RISPETTO (500 M) DALLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI.
<p>La ditta dichiara:</p> <p>Per questo motivo, in accordo con la Deliberazione n.110/8 del 02/07/2018 del Consiglio Regionale dell'Abruzzo, si è provveduto a definire i criteri localizzativi in funzione dell'operazione di gestione prevalente che viene compiuta nell'ambito dell'impianto stesso. Le categorie considerate sono sintetizzate nelle Tabelle successive.</p> <p>Di seguito lo stralcio della documentazione integrativa consegnata durante il provvedimento autorizzativo unico regionale nel mese di Marzo 2019.</p> <p>Per considerare la situazione meno vantaggiosa, nell'immagine seguente, è stata inserita una circonferenza con raggio di 500 m per visualizzare l'area di interesse. Il centro della circonferenza è stato posto in corrispondenza dell'ingresso allo stabilimento della Wash Italia SpA.</p>	<p>Le valutazioni espresse nella V.I.A .non terrebbero conto del numero di abitanti che vivono nella zona che sussiste dai 500 m della proprietà Wash Italia. In particolare risulterebbe erronea la posizione del cerchio di rispetto, ora considerata all'ingresso della proprietà. Secondo la sentenza del Consiglio di Stato N. 4606 del 2013 si evince che la misurazione dei 500 m deve avvenire dagli estremi del perimetro esterno della proprietà, includendo così anche il parcheggio situato in territorio di Corropoli, al di là della via Pisacane. L'area ottenuta così è di gran lunga maggiore di quella verificata a pag. 207 della V.I.A. (vedi allegati) e, da verifiche personali, risulta essere abitata da ben 118 persone.</p> <p>Da aggiungere che la Caserma dei Vigili del Fuoco si trova all'interno dell'area di rispetto con 10 presenze divise in 2 turni. Da considerare il valore sociale di questa presenza.</p> <p>Da aggiungere inoltre il nutrito numero di dipendenti (30) e fruitori all'interno della struttura sportiva Fit Village, costituito in gran parte da giovani e giovanissimi (circa 100 presenze quotidiane - dati forniti dalla struttura stessa).</p>

Quindi all'interno della circonferenza di raggio 500 m, non esistono le condizioni per l'individuazione di un "centro abitato". Infatti non si verifica la presenza di "raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada".

L'analisi è stata condotta anche considerando un'area di influenza ottenuta con un offset di 500 metri dai confini della particella oggetto di intervento. Anche in questo caso non esistono le condizioni per l'individuazione all'interno dell'area di influenza di un "centro abitato".

Da tenere in considerazione la destinazione d'uso dei terreni ricadenti nella zona dell'area di rispetto, nei rispettivi territori comunali interessati, secondo i Piani Regolatori Generali (PRG). Prevedendo alcune di esse, zone residenziali o di ampliamento, il numero degli abitanti potrebbe aumentare notevolmente nei prossimi anni.

CONSIDERAZIONI SULLA DEFINIZIONE DI "CENTRO ABITATO" E INTERAZIONI CON LE VALUTAZIONI DELLA V.I.A.

La definizione di "centro abitato" utilizzata nella V.I.A. prevede un'insieme di edifici composto da almeno 25 unità; nel nostro caso, seppure in modo non raggruppato, ma sparso, insistono n. 33 edifici residenziali, per un totale di 118 persone. Calcolando un nucleo familiare per edificio e considerando che la media di componenti di un nucleo familiare medio della provincia di Teramo è 2,4 moltiplicando questo fattore per 25 edifici, si ottiene il prodotto di 60 abitanti. Numero di gran lunga inferiore alla realtà del nostro caso (118 persone).

Il legislatore nella stesura dell'articolo 3 del nuovo codice della strada, intendeva forse tutelare "25 edifici"? Oppure, più semplicemente tutelare l'incolumità pubblica?

In parole semplici: 118 persone localizzate in modo sparso varrebbero meno di 60 raggruppate in un centro abitato?

La tutela della salute della popolazione interessata dovrebbe essere salvaguardata, al di là di definizioni e tabelle rigide.

ALTRA CONSIDERAZIONE DA VERIFICARE

	<p>La definizione adottata nella V.I.A. di “centro abitato” parla di edifici/fabbricati e non di edifici residenziali; la zona industriale/artigianale di antica formazione insistente nella zona di rispetto (500 m) ci sembra comunque essere un raggruppamento di ben oltre 25 edifici; quindi formalmente si tratta di un centro abitato, esattamente come la definizione del Codice della Strada prevede.</p>
--	--

Visione aerea con raggio di 500 m misurato dai limiti esterni della recinzione che delimita l'intervento.

La ditta a pag 85 dichiara:

“Si conclude specificando che si è provveduto a condurre il confronto del progetto con il BREF 8/2006 in quanto la richiesta e l’inizio del procedimento amministrativo è avvenuto nell’Ottobre 2017. Questo aspetto è stato illustrato in dettaglio nella documentazione integrativa consegnata durante il provvedimento autorizzativo unico regionale nel mese di Aprile 2018”

Nella documentazione presentata dall’azienda non si evince una disamina puntuale dell’applicazione delle BAT e delle BREF di settore. Inoltre i documenti da utilizzare per il confronto con il progetto sono:

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Decisione che riporta 53 BAT e una serie di altri documenti di riferimento.

A titolo esemplificato ed non esaustivo si elencano quelli applicabili:

- Effetti economici e effetti incrociati (*Economic and Cross-MEDIA Effects — ECM*), REF Luglio 2006
- Emissioni prodotte dallo stoccaggio (*Emissions from storage — EFS*), BREF Luglio 2006
- Efficienza energetica (*Energy Efficiency — ENE*), BREF Febbraio 2009
- Monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni soggette alla direttiva sulle emissioni industriali (*Reference Document on the General Principles of Monitoring — ROM*), REF Luglio 2018
- Sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e degli scarichi gassosi nell'industria chimica (*Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector — CWW*), DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/902 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi

	<p>comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica</p> <p>Alla luce di quanto sopra esposto e non avendo nessun riscontro documentale si ritiene che la Ditta debba dichiarare riscontri alle BAT attualmente in vigore indicando in modo puntuale e leggibile cosa viene applicato.</p>
IMPIANTO E SISTEMA DI SICUREZZA	
3. QUADRO PROGETTUALE	OSSERVAZIONI
<p>4.1.2 SITUAZIONE POST OPERAM</p> <p>A pag 112 la ditta dichiara: “Per concludere si specifica che a seguito della comunicazione della Ruzzo Reti S.p.A Teramo (data protocollo 28/02/2018 n.0007395) non è stata accolta una prima richiesta della società Wash Italia ad una autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali in condizioni di emergenza. Per questo motivo in caso di malfunzionamento della piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi tale da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione allo scarico finale: ☐ Si provvederà a ridurre le attività svolte dalla piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;</p>	<p>Non convince il sistema di stoccaggio (a meno di errori di interpretazione di quanto scritto in progetto). A fronte di svariati codici di reflui e/o fanghi recepibili a progetto sono previsti solo due serbatoi da 30 m³ in vetroresina. Ciò significa che si possono accettare solo due tipologie di refluo per volta? Oppure che i reflui verranno mescolati casualmente nei due serbatoi? Sono impraticabili entrambe queste soluzioni: la prima perché non è plausibile che a fronte del numero di codici accettabili si instauri un flusso (da parte dei clienti) che permetta la recettività a soli due codici per volta. La seconda perché tecnicamente, una volta miscelati due reflui, non si conosce a priori come depurare la miscela e quindi si corre il rischio di generare una miscela non depurabile in quell'impianto. <u>Sarebbe quindi opportuno che nel progetto si definisse meglio il sistema di stoccaggio in virtù anche della prescrizione VIA.</u> <u>Tale prescrizione prevede un sistema di allerta e gestione dell'emergenza che ad oggi non risulta progettato. Si propone ad esempio un sistema di monitoraggio di esondazione tale da dare il tempo per una eventuale messa in sicurezza dell'impianto. Sistema efficiente potrebbe prevedere lo svuotamento di tutto i pozzetti e vasche a filo terra in un apposito contenitore completamente fuori terra.</u> In seguito alla richiesta della commissione V.I.A. è stato inserito nel progetto un campionatore con misuratore di portata allo scarico verso il torrente Vibrata. Più</p>

☐ Adeguati sistemi di sicurezza previsti in progetto, consentiranno di impedire l'invio dello scarico S2 (permeato MBR) alla filiera dell'impianto di depurazione esistente. In futuro la Società Wash Italia valuterà l'ipotesi di realizzazione di una vasca di contenimento da utilizzare in caso di emergenza"

Parere Via

opportunamente si dovrebbe prevedere analogo sistema da porre nello scarico di emergenza che versa nella fognatura che porta al depuratore comunale di Nereto. Tanto più che molto probabilmente il refluo che entrasse in fogna risulterebbe non trattabile dal depuratore comunale che, per propria natura, ha in ossidazione un carico di fanghi molto minore di quello necessario.

Infine si ritiene che per un tale impianto si debbano monitorare anche i volumi di acqua in ingresso all'azienda sia dalla rete idrica sia da eventuali pozzi privati. Questo al fine di valutare il reale flusso dall'azienda al depuratore, dallo stoccaggio di reflui terzi al depuratore e, infine, dal depuratore agli scarichi. Tale sistema permetterebbe di controllare eventuali discrepanze fra i volumi in ingresso e quelli in uscita e ciò per svariati motivi fra cui, non ultimo, il controllo di eventuali perdite per fessurazioni delle vasche. Può infatti accadere, specie a causa di un sisma, che si aprano microfratture nelle strutture di contenimento. Il battente d'acqua può causare la fuoriuscita di migliaia di litri al giorno senza che, in un sistema a flusso continuo, un operatore se ne possa accorgere.

Infine la vicinanza dell'impianto ad una zona di pericolosità R2, visto il potere fortemente inquinante dei reflui trattabili, suggerisce che non siano state previste adeguate misure di sicurezza per evitare il possibile ingresso di acqua di esondazione nei pozzetti di sollevamento e quindi la conseguente diffusione di refluo non trattato. Il sistema di monitoraggio dei volumi di scarico dovrebbero essere inviati in remoto agli enti di controllo. Analogamente anche lo storico delle anomalie di funzionamento dell'impianto.

Trattandosi inoltre di un progetto definitivo è assente a nostro avviso una dettagliata planimetria di tutto il sistema di depurazione in cui siano riportate tutte le condutture che collegano le varie fasi. Inoltre si precisa che non sono presenti planimetrie altimetriche utili per valutare piano di emergenza da esondazione.

FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

Si rinvia la discussione dei seguenti aspetti in sede di CONFERENZA DEI SERVIZI:

1. Dovranno essere stralciati i codici EER che non identificano con certezza rifiuti liquidi trattabili presso l'impianto;
2. Per i punti di emissione esistenti, i VLE dovranno essere ridotti in modo da allinearsi con le migliori prestazioni ambientali garantite dall'impianto;
3. Sulla base degli esiti del monitoraggio del corpo recettore potrà essere valutata la necessità di stabilire VLE più restrittivi allo scarico finale;
4. Nel PMA allo scarico finale dovrà essere verificato il rispetto dei BAT AELs indicati nel documento sulle BAT conclusions per gli impianti di trattamento dei rifiuti (pubblicate su GUE del 17.08.2018);
5. preso atto che la nuova valutazione basata sui reali livelli emissivi indica un impatto contenuto entro i limiti di accettabilità, si ribadisce la necessità che in sede di autorizzazione venga aggiornato il valore di emissione del manganese riportato sul QRE in modo da garantire il rispetto dei limiti suggeriti dall'OMS.

PRESCRIZIONI:

- nelle aree a rischio di esondazione, che saranno opportunamente delimitate, non si potranno stoccare materiali pericolosi nei rifiuti. Inoltre dovrà essere elaborata una procedura che, in caso di allerta per rischio esondazione, garantisca la messa in sicurezza dell'impianto.
- Installare un campionario automatico e un misuratore di portata sulla linea in uscita dal pretrattamento di rifiuti prima dell'immissione nel depuratore esistente, nonché di sistemi di misura in continuo atti a monitorare l'efficienza del depuratore;
- Dovrà essere effettuata una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria post-operam. Nel merito dell'impatto odorigeno si ritiene necessaria la ripetizione di una campagna di misura dei livelli di H₂S e NH₃ ed odore in fase post-operam. Le modalità di esecuzione della campagna dovranno essere concordate con il competente Distretto Provinciale dell'ARTA Abruzzo.
- Dovrà essere effettuato il monitoraggio del Fiume Vibrata a monte ed a valle dello scarico, in accordo con la Linea Guida per la predisposizione del PMA per le opere sottoposte a VIA. Le modalità di esecuzione del monitoraggio dovranno essere concordate con il competente Distretto Provinciale dell'ARTA Abruzzo.
- Dovrà essere previsto il monitoraggio delle acque sotterranee, effettuando una prima analisi di screening completo nei punti spia e successivo monitoraggio con frequenza semestrale, concordando i parametri di monitoraggio con il competente Distretto Provinciale dell'ARTA Abruzzo.



**PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE ABRUZZO (2.6), AUTORIZZAZIONE SCARICHI SU ACQUE SUPERFICIALI (2.7)
QUADRO AMBIENTALE (4)**

Da pag 33 a 38
Da pag 104 a 112

OSSERVAZIONI

La vallata del Fiume Vibrata già ora sconta una pressione antropica elevatissima da parte di centinaia di attività produttive che si ripercuote sulla qualità delle matrici ambientali che sono ben lontane dagli standard comunitari.

Il 78% dei pozzi della vallata risultano inquinati e la stessa agenzia riscontra una contaminazione diffusa oltre i limiti di legge sempre derivante dalle molteplici attività che si svolgono lungo la vallata, da quelle industriali a quelle agricole intensive, per Nitrati, Triclorometano, Tetracloroetilene, Boro, Cloruri, Ione Ammonio, Benzo(b)fluorantene.

Di conseguenza il corpo idrico sotterraneo del Vibrata è classificato nella classe "scadente"; non rispettando gli obiettivi comunitari e ponendo dubbi su come possa tale impianto alleggerire la pressione antropica e influenzare positivamente la salute degli abitanti della vallata.

Di seguito alcuni estratti con i pozzi monitorati inquinati con la classificazione del corpo idrico sotterraneo

- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola con valori più alti della regione
- Dati del monitoraggio qualità acque Regione Abruzzo:

CORPO IDRICO	SITI MONITORAGGIO CHIMICO	SITI MONITORAGGIO CHIMICO CON SUPERAMENTO VALORI SOGLIA/STANDARD	% DEI SITI CON SUPERAMENTI NEL PERIODO 2010-2015	CLASSE DI QUALITÀ CHIMICA PERIODO 2010-2015
Monti Simbruini - Monti Ernici - Monte Cairo	8	0	0	BUONO (1)
Piana del Foro	15	8	53	SCADENTE
Piana del Fucino e dell'Imele	17	8	47	SCADENTE
Piana del Pescara	18	7	39	SCADENTE
Piana del Saline	19	10	53	SCADENTE
Piana del Salinello	9	3	33	SCADENTE(2)
Piana del Sangro	22	8	36	SCADENTE
Piana del Simello	11	5	45	SCADENTE
Piana del Tirino	7	3	43	SCADENTE
Piana del Tordino	34	13	38	SCADENTE
Piana del Trigno	13	7	54	SCADENTE
Piana del Tronto	19	14	74	SCADENTE
Piana del Vibrata	30	27	90	SCADENTE
Piana del Vomano	38	23	61	SCADENTE
Piana dell'Alta Valle dell'Aterno	9	0	0	BUONO
Piana di Castel di Sangro	8	0	0	BUONO
Piana di Oricola	11	2	18	BUONO (3)
Piana di Sulmona	13	5	38	SCADENTE

superamento del valore medio/annuo standard di 50 mg/l previsto per il parametro nitrati. Per ogni annualità, sono segnati in rosso i valori percentuali superiori a 20, che indicano una classe chimica di qualità “Scadente” del corpo idrico per l’inquinamento da nitrati. I risultati mostrano che nelle Piane del Vibrata, del Vomano e del Tordino l’inquinamento è stato riscontrato in tutte le annualità, mentre gli altri acquiferi hanno registrato un andamento variabile dell’entità dell’inquinamento. Si segnala il netto miglioramento riscontrato negli ultimi due anni nella Piana del Vomano.

CORPO IDRICO SOTTERRANEO	2010			2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017		
	N° PUNTI MONITORATI	N° PUNTI CON N>50 (mg/L)	% PUNTI CON N>50 (mg/L)	N° PUNTI MONITORATI	N° PUNTI CON N>50 (mg/L)	% PUNTI CON N>50 (mg/L)	N° PUNTI MONITORATI	N° PUNTI CON N>50 (mg/L)	% PUNTI CON N>50 (mg/L)	N° PUNTI MONITORATI	N° PUNTI CON N>50 (mg/L)	% PUNTI CON N>50 (mg/L)	N° PUNTI MONITORATI	N° PUNTI CON N>50 (mg/L)	% PUNTI CON N>50 (mg/L)	N° PUNTI MONITORATI	N° PUNTI CON N>50 (mg/L)	% PUNTI CON N>50 (mg/L)	N° PUNTI MONITORATI	N° PUNTI CON N>50 (mg/L)	% PUNTI CON N>50 (mg/L)	N° PUNTI MONITORATI	N° PUNTI CON N>50 (mg/L)	% PUNTI CON N>50 (mg/L)
Piana del Vibrata	30	23	77%	26	19	73%	30	24	80%	28	19	68%	28	23	82%	26	22	85%	26	18	69%	28	23	82%
Piana del Vomano	35	14	40%	35	14	40%	35	15	43%	34	17	50%	34	15	44%	33	15	45%	32	4	12%	32	6	19%
Piana del Tordino	34	11	32%	34	10	29%	32	11	34%	34	9	26%	31	14	45%	30	12	40%	31	7	23%	29	10	34%
Piana del Sangro	42	10	24%	15	2	13%	15	1	7%	20	5	25%	22	4	18%	22	7	32%	22	4	18%	23	5	22%
Piana del Foro	17	5	29%	14	5	36%	13	5	38%	14	4	29%	14	4	29%	15	4	27%	14	3	21%	16	3	19%
Piana del Salinello	17	2	12%	5	-	-	6	-	-	7	1	14%	7	0	0%	7	1	14%	8	2	25%	7	1	14%
Piana del Saline	37	8	22%	18	2	11%	17	2	12%	18	2	11%	20	5	25%	19	2	11%	19	3	16%	20	3	15%
Piana del Sinello	14	2	14%	10	3	30%	10	2	20%	10	1	10%	10	1	10%	11	1	9%	10	1	10%	12	-	-
Piana del Tronto	16	1	6%	16	1	6%	16	1	6%	16	1	6%	14	-	-	14	-	-	14	-	-	16	1	6%
Piana di Sulmona	30	3	10%	16	1	6%	14	1	7%	16	-	-	12	-	-	12	-	-	12	1	8%	15	1	7%
Piana del Trigno	29	-	-	10	-	-	10	-	-	11	-	-	15	1	7%	15	-	-	15	1	7%	15	2	13%
Piana del Pescara	18	3	17%	10	-	-	10	-	-	11	-	-	19	1	5%	18	1	6%	19	1	5%	18	1	6%
Piana del Tirino	5	1	20%	6	-	-	5	-	-	5	-	-	8	-	-	7	-	-	7	-	-	7	-	-

Non è da meno lo Stato Ecologico e Stato Chimico del corpo idrico superficiale che nel triennio 2015-2017 è stato certificato dall' ARTA come cattivo come di seguito indicato dalla Regione Abruzzo nei dati Monitoraggio ai sensi del DM 260/10.



La relazione della ditta relativamente al quadro ambientale (pag 104) ha previsto come dichiarato “Laddove le informazioni quantitative non erano disponibili, la stima è stata condotta mediante una descrizione qualitativa basata sugli elementi a disposizione e sull’esperienza (valutazione esperta).” I dati per il calcolo ante operam per le acque superficiali sono del 2006, benchè disponibili i dati delle acque sotterranee e superficiali del 2016-2017, ed in linea con lo stato critico del torrente in precedenza evidenziato.

Il proponente conclude “Dai dati a disposizione non è possibile effettuare il bilancio dell’azoto in quanto non sono disponibili i dati nei fanghi di supero. Le caratteristiche prestazionali esposte in termini di macroinquinanti scaricati, non evidenziano particolari problematiche oggettive relative al raggiungimento della congruità con i limiti legislativi allo scarico” (pag 110) evidenziando una evidente e imprecisa conclusione di “evidenti ed oggettive problematica legate alla congruità dei limiti legislativi”.

Inoltre a pag 111 la ditta scrive “Da un punto di vista ambientale l’aumento della portata immessa nel torrente recettore avrà comunque l’effetto di convogliare una maggiore quantità (intesa come

massa) di sostanze nutrienti/inquinanti pur mantenendo comunque i livelli di concentrazione nel refluo al di sotto dei limiti di soglia.”.

Mentre per quanto riguarda la valutazione qualitativa dell’impatto potenziale dell’inquinante è stato utilizzato un modello semplificato di simulazione.

I risultati di tale analisi sono sommari poco esaustivi per poter con certezza dichiarare che gli effetti sia quantitativi che qualitativi degli inquinanti nel corpo recettore possano in alcun modo alterare le condizioni dello stato di qualità tale da poter dichiarare che “l’opera ha un impatto decisamente positivo sulla componente idrica”.

Per quanto riguarda inoltre il monitoraggio chimico delle falde sotterranee si fa presente che i documenti forniti “RAPPORTO 134.19 e RAPPORTO 135.19” sono stati forniti da un laboratorio non accreditato.

Il PTA della Regione Abruzzo prevede all’art 47 comma 2 il raggiungimento degli standard di qualità per le sostanze di cui alle tabelle 1/A e 1/B dell’Allegato 1 alla Parte Terza del Decreto .

Ai fini del raggiungimento e/o mantenimento degli standard di qualità di cui al comma 2, l'autorità competente può individuare conseguenti prescrizioni adeguatamente motivate all'atto del rilascio e/o del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi che contengono le sostanze di cui alle tabelle 1/A e 1/B dell’Allegato 1 alla Parte Terza del Decreto.

Dette specifiche prescrizioni possono comportare:

valori limite di emissione più restrittivi di quelli fissati in tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto, fatto salvo il caso in cui sia accertato, attraverso campionamenti a monte ed a valle dell'area di impatto dello scarico, che la presenza nello scarico stesso di una o più sostanze non origina dal ciclo produttivo dell'insediamento ovvero è naturalmente presente nel corpo idrico.

Riassumendo i dati presenti dimostrano che lo stato del corpo idrico Vibrata_2- in prossimità dello scarico dell’Impianto di trattamento di rifiuti liquidi della ditta Wash Italia S.p.A. è:

	<ul style="list-style-type: none"> • vulnerabile da Nitrati per le falde sotterranee; • scarso per lo stato Ecologico, in particolare per quanto riguarda l'indicatore LIMeco i valori medi dell'azoto nitrico ed ammoniacale risulta essere elevati; • "Non Buono" per quanto riguarda lo Stato Chimico del corpo idrico nell'anno 2016 a causa di valori del mercurio superiori all'SQA-MA della tabella 1/A del D.Lgs. 172/15. • gli scarichi dei depuratori di acque reflue urbane che recapitano nel corpo idrico ovvero quello comunale di Nereto, quello comunale di Corropoli e quello comunale di S. Omero, presentano concentrazioni di metalli, azoto nitrico e ammoniacale entro i limiti definiti dalle tabelle di riferimento del D.Lgs 152/2006, ma nettamente superiori ai limiti definiti nella tabella 1/A per le acque superficiali ai fini della classificazione. <p>In queste condizioni si propone all'autorità competente l'adozione di limiti più restrittivi o diniego allo scarico per quanto esposto in precedenza in virtù dei vincoli comunitari di risanamento/conservazione delle matrici ambientali entro il 2021.</p> <p>A nostro avviso lo scarico della Wash porterebbe in una direzione opposta ad un'azione volta ad alleggerire le pressioni ambientali già esistenti infatti lo scarico di reflui trattati nel fiume Vibrata passerebbe da 2.880 mc a 3.050 mc al giorno come si legge nella richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale.</p>
--	---

CONCLUSIONI

Riteniamo di aver posto all'attenzione dell'Amministrazione comunale di Nereto e degli Enti partecipanti alla specifica Conferenza di Servizi le problematiche e le criticità relative alla proposta realizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti in esame, in una zona a nostro avviso inadeguata alla ricevibilità della struttura e dei materiali che in essa sarebbero trattati.

Nel caso venissimo a conoscenza in futuro di altre eventuali tematiche che possano incidere sulla fattibilità del progetto, verranno da noi sottoposte all'esame e al giudizio delle Autorità competenti.

La presenza di numerose eccezioni sollevate, oltre che dai sottoscrittori della presente relazione, anche da parte di altri Enti pubblici e da parte di molti cittadini dell'intera Val Vibrata, dimostra che il progetto proposto dalla Wash Italia non trova a Nereto un sistema locale in grado di accoglierlo e sopportarlo, per motivi sia ambientali, sia economico sociali.



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0330055/19	25/11/2019		Mittente: CENTROSALUTEBENESSERE@PEC.IT	
<hr/>							
Oggetto:	RELAZIONE TECNICA WASH ITALIA.						
Impronta:	17DD824298A009D38870396107488644BFCED8F349C8CD3FD4FCC2E5DDE94CA3						